



REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 38/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea
Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37715** del registro di segreteria, sul ricorso presentato
da:

XX (C.F. **XX**), nato il **XX** a **XX** e ivi residente alla via **XX**, rappresentato e
difeso dall'avv. Giandomenico Daniele, con domicilio eletto presso il suo
studio in Lecce alla via Mario Bernardini, n. 2;

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
dall'Avvocatura regionale e presso di essa domiciliato in Bari alla via
Putignani n.108;

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., costituito in proprio;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Udito, all'udienza in data 17 febbraio 2026 con l'assistenza del Segretario
dott.ssa Laura Guastamacchia, l'avv. Eliana Straziota, in virtù di delega per il
ricorrente, nessuno comparso per le Amministrazioni resistenti;

Considerato in

FATTO

Con ricorso depositato in data 14 ottobre 2024, **XX**, come sopra generalizzato,
già assistente Coordinatore della Polizia di Stato di Brindisi, riferisce:

	- di essere stato arruolato in data 1.2.1989 nella Polizia di Stato e, dopo	
	aver frequentato il corso di Allievi Agenti presso la scuola di Trieste, di essere	
	stato assegnato in data 2.8.1988 presso il VII Reparto Mobile di Bologna con	
	l'incarico di operatore di Reparto Mobile, in cui prestava servizi esterni	
	disagevoli su mezzi blindati vetusti e privi di ammortizzatori, con continui	
	spostamenti in zone dove si verificavano emergenze, tra cui un mese sull'isola	
	di Pianosa nel 1993, con servizio di ordine pubblico (spesso fuori sede), di	
	essere quindi stato trasferito in data 3.11.1993 alla questura di Bari con	
	l'incarico di Servizi Ordinari d'Istituto e Ordine Pubblico, e in data 4.5.1999	
	presso l'Ufficio di Frontiera presso lo Scalo Marittimo ed Aereo di Brindisi,	
	con l'incarico di Operatore Squadra di Frontiera;	
	- di essere dispensato dal servizio dal 14.12.2021 con Provvedimento	
	Ministeriale n. XX per fisiche inabilità;	
	- di aver svolto, come risulta dalla scheda di servizio Ufficio Polizia di	
	Frontiera presso lo scalo di Brindisi, sempre servizi gravosi, prestando dal	
	1999 al 2005 in "pattuglia automontata in ambito portuale che prevede, tra	
	l'altro, servizi sottobordo alle navi con turnazione continuativa ed ai varchi	
	di servizio, che vengono espletati all'aperto ed in posizione eretta per svariate	
	ore" e, dal 2005 a tuttora "pattuglia automontata in ambito portuale" e anche	
	aereoportuale, effettuando "attività all'esterno a bordo di autoveicoli"	
	percorrendo almeno "10.000 km annui" e, di conseguenza, "stante la tipologia	
	del servizio svolto dal dipendente" non poteva "escludersi alcun nesso di	
	causalità tra la patologia sofferta ed il servizio" ;	
	- che con decreto n. XX del XX, il Ministero dell'Interno riconosceva	
	come dipendenti da causa di servizio una serie di infermità e, tra l'altro, gli	

	<i>“esiti di contusione dorsale e ginocchio sx”</i> derivante da un incidente occorso	
	in servizio, come da rapporto della Questura di Bari del 15.4.1999;	
	- di essere stato sottoposto a visita in data 9.4.2021, a seguito di	
	domanda, una prima volta dalla CMO di Taranto, che constatava, tra l’altro,	
	la dipendenza da causa di servizio degli <i>“esiti di contusione dorsale”</i> ,	
	diagnosticando, tra l’altro, <i>“B) Lomboartrosi con gonartrosi discali multiple</i>	
	<i>e danno radicolare EMG documentato; C) Cervico-artrosi con EDD C6-C7 e</i>	
	<i>protrusioni discali multiple con danno radicolare emg documentato...4) esiti</i>	
	<i>di contusione dorsale e ginocchio sn”</i> , classificando la menomazione	
	complessiva, per cumulo, alla 7^ ctg:	
	- che con parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio del	
	MEF, veniva negato la dipendenza da causa di servizio sia della lomboartrosi	
	sia della cervicoartrosi;	
	- di essere stato nuovamente, in data 10.10.2023, sottoposto a visita dalla	
	CMO di Taranto, che, dando atto ancora delle infermità riconosciute	
	dipendenti da causa di servizio (tra cui <i>“4) esiti di contusione dorsale e</i>	
	<i>ginocchio sn.”</i>), diagnosticava le seguenti infermità: <i>“A+1) Ipoacusia</i>	
	<i>normosensoriale a modesta incidenza funzionale; B) Lomboartrosi con</i>	
	<i>gonartrosi discali multiple e danno radicolare EMG documentato; C) Cervico-</i>	
	<i>artrosi con EDD C6-C7 e protrusioni discali multiple con danno radicolare</i>	
	<i>emg documentato...4) esiti di contusione dorsale e ginocchio sn”</i>	
	riconoscendo l’ascrivibilità delle infermità B e C all’8^ ctg e del complesso	
	morboso, per cumulo, alla 7^ ctg;	
	- che, nel frattempo, in data 8.11.2023, con riferimento alla precedente	
	visita alla CMO, l’Inps/sede di Brindisi trasmetteva la reiezione della	

	domanda n. XX di Pensione diretta di Privilegio, asserendo che il Comitato di	
	Verifica per le Cause di Servizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze	
	con parere vincolante n. XX del XX ha considerato le patologie non dipendenti	
	da causa di servizio;	
	- di essersi sottoposto ad ulteriori accertamenti, che confermavano	
	l'esito traumatico delle patologie ortopediche riscontrate.	
	Tutto ciò premesso, il ricorrente, nel ritenere del tutto illegittimo il	
	provvedimento di diniego dell'I.N.P.S. per i motivi meglio articolati in	
	ricorso, ha chiesto, previo espletamento di CTU, il riconoscimento della	
	dipendenza da causa di servizio delle infermità <i>“lombodiscoartrosi con</i>	
	<i>protrusioni discali multiple e danno radicolare EMG documentato,</i>	
	<i>cervicoartrosi con EDD C6-C7 e protrusioni discali multiple con danno</i>	
	<i>radicolare EMG documentato e dorsoartrosi”</i> , con conseguente	
	riconoscimento della P.P.O. ascrivibile, per cumulo, alla VII^ categoria o la	
	categoria maggiore o minore ritenuta di giustizia.	
	Si è costituito in proprio il Ministero dell'Interno, eccependo l'inammissibilità	
	della domanda in quanto volta al solo fine di ottenere la nomina di un CTU ed	
	evidenziando comunque nel merito l'infondatezza della pretesa, stante la	
	correttezza del proprio operato.	
	Si è altresì costituito l'I.N.P.S., il quale ha evidenziato l'infondatezza della	
	domanda, segnalando che il ricorrente ha presentato un'ulteriore domanda per	
	la concessione della Pensione privilegiata con riferimento ad un'altra	
	infermità, il cui procedimento è ancora in corso.	
	In via subordinata, l'Ente previdenziale ha eccepito la prescrizione dei ratei	
	ultra-quinquennali.	
	4	

	All’esito dell’udienza del 9 aprile 2025, nel corso della quale il legale del	
	ricorrente ha confermato l’interesse in quanto l’altra infermità, per la quale è	
	in corso l’istruttoria, non risulta classificata, è stata adottata l’ordinanza	
	n.24/2025 con la quale è stato conferito incarico al Collegio Medico Legale	
	presso la Corte dei conti di redigere relazione medico legale in merito alla	
	eventuale sussistenza del nesso eziologico tra l’infermità denunciata e il	
	servizio.	
	L’organo peritale ha depositato la relazione, formulando le seguenti	
	conclusioni: <i>“Il servizio prestato dal ricorrente ha rivestito un ruolo</i>	
	<i>concausale efficiente e determinante nell’insorgenza dell’infermità</i>	
	<i>“spondilodiscoartrosi diffusa con protrusioni discali multiple cervicolombari</i>	
	<i>e poliradicolopatia consensuale” e determina una menomazione della</i>	
	<i>capacità lavorativa generica ascrivibile a vita alla VIII categoria di tabella A</i>	
	<i>annessa al DPR 834/81. L’antecedente traumatico occorso al ricorrente in</i>	
	<i>data 16.04.1999 non rivestito un ruolo causale o concausale efficiente e</i>	
	<i>determinante nell’insorgenza della infermità in diagnosi”.</i>	
	All’udienza del 2 dicembre 2025, è stato disposto un rinvio al fine di	
	consentire al ricorrente di presentare osservazioni in merito all’elaborato	
	peritale.	
	In vista della successiva udienza, il legale del ricorrente ha presentato brevi	
	note chiedendo che la causa fosse posta in decisione, con accoglimento della	
	domanda nei termini di cui alla Ctū, mentre il difensore dell’I.N.P.S. si è	
	riportato alle conclusioni in atti.	
	All’udienza del 17 febbraio 2026, il difensore del ricorrente ha insistito per	
	l’accoglimento della domanda con condanna alle spese.	
	5	

	La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura del	
	dispositivo in aula.	
	DIRITTO	
	La questione sottoposta all’esame di questo Giudice attiene alla domanda del	
	ricorrente volta all’accertamento del requisito della dipendenza da causa di	
	servizio dell’infermità denunciata <i>“spondilodiscoartrosi diffusa con</i>	
	<i>protrusioni discali multiple cervicolombari e poliradicolopatia consensuale”</i>	
	ai fini del conseguimento della pensione privilegiata.	
	In primo luogo, va affermata la legittimazione passiva dell’I.N.P.S.,	
	competente alla liquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente,	
	avendo peraltro adottato il provvedimento la cui legittimità è contestata con il	
	ricorso in esame.	
	Quanto all’eccezione di inammissibilità sollevata dal Ministero dell’Interno,	
	sul presupposto che il giudizio sarebbe stato incardinato al solo fine di	
	espletare un accertamento tecnico d’ufficio, reputa questo Giudice che la	
	domanda introduttiva appaia sufficientemente motivata, essendo stati	
	adeguatamente illustrati i profili di censura del giudizio a suo tempo espresso	
	dal C.V.C.S., e avendo il ricorrente prodotto a supporto della pretesa una	
	relazione medico-legale di parte a firma dei dott.ri XX e XX.	
	Venendo al merito, va rammentato che l’art. 67, comma 1, del D.P.R.	
	1092/1973 prevede che <i>“Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da</i>	
	<i>fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A</i>	
	<i>annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di</i>	
	<i>miglioramento spetta la pensione”</i> .	
	A norma dell'art. 64 del medesimo D.P.R. 1092/1973 le infermità o le lesioni	
	6	

	si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati	
	causa ovvero concausa efficiente e determinante.	
	Ai fini della verifica della sussistenza di presupposti per la concessione della	
	pensione privilegiata, occorre dunque accertare che l'infermità denunciata	
	derivi da specifici fatti di servizio, ovvero eventi e circostanze strettamente	
	correlati all'adempimento degli obblighi di servizio gravanti sul soggetto	
	interessato, ossia che questi ne siano stati causa diretta o, quantomeno,	
	concausa efficiente e determinante.	
	In particolare, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente ribadito che	
	i fattori di servizio costituiscono concausa efficiente e determinante di	
	infermità o lesione invalidante ogni qualvolta gli stessi abbiano, in modo	
	prevalente rispetto ai fattori estranei al servizio, contribuito a determinare	
	l'effetto dannoso, in misura tale che, ove tali fattori fossero mancati, detto	
	effetto sarebbe stato diverso o non si sarebbe verificato.	
	Il servizio, pertanto, deve costituire non solo l'occasione per l'insorgenza	
	dell'infermità, ma esercitare in concreto una influenza giuridicamente	
	rilevante, inscrivendosi nel momento genetico della stessa o nel suo decorso	
	evolutivo, non essendo la mera coincidenza cronologica tra l'insorgere della	
	infermità e la prestazione del servizio sufficiente ad integrare la prova della	
	dipendenza in questione.	
	Così inquadrato il contesto normativo di riferimento, come interpretato dalla	
	giurisprudenza di questa Corte, questo Giudice ritiene che non vi siano motivi	
	per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal C.M.L., la cui relazione appare	
	esaustiva nonché corredata da argomentazioni logiche e coerenti con il quadro	
	documentale.	
	7	

	In primo luogo, l'organo consulenziale ha passato in rassegna l'attività svolta	
	dal XX alle dipendenze della Polizia di Stato, ponendo l'accento sul servizio	
	svolto quale Operatore di Squadra di Frontiera presso lo scalo aereo e	
	marittimo di Brindisi, in attività di pattuglia automontata con percorrenza	
	chilometrica annua attestata dall'Amministrazione di circa 10.000 km nonché	
	vigilanza sottobordo delle banchine portuali e di controllo ai varchi doganali.	
	Con argomentazioni del tutto condivisibili, il C.M.L. ha evidenziato come tale	
	attività abbia comportato delle significative sollecitazioni biomeccaniche	
	reiterate e protratte delle strutture osteoarticolari rachidee (correlate in	
	particolare all'attività automontata) con mantenimento protratto di particolari	
	posture (sia nelle attività automontate che in quelle di vigilanza), con	
	conseguente rilevanza concausale nel determinismo della	
	spondilodiscoartrosi.	
	Quanto alla classificazione, non vi sono motivi di discostarsi da quanto	
	argomentato dall'Organo consulenziale, secondo cui "... la	
	<i>"spondilodiscoartrosi diffusa con protrusioni discali multiple cervico-</i>	
	<i>lombari e poliradicolopatia consensuale"</i> da cui è affetto il ricorrente, quale	
	<i>unico complesso morboso includente la "Cervicoartrosi con EDD C6-C7 e</i>	
	<i>protrusioni discali multiple con danno radicolare EMG documentato"</i> (già	
	<i>ascritta alla VIII categoria di tabella A annessa al DPR 834/81) e la</i>	
	<i>"Lomboartrosi con protrusioni discali multiple e danno radicolare EMG</i>	
	<i>documentato"</i> (già ascritta alla tabella B), risulta ascrivibile a vita alla VIII	
	<i>categoria di tabella A annessa al DPR 834/81".</i>	
	In definitiva, la domanda del ricorrente va accolta con conseguente	
	riconoscimento del diritto alla liquidazione della P.P.O. di VIII (ottava) ctg.	
	8	

	Tabella A, con decorrenza della data del congedo, ovvero dal 14.12.2021.	
	Sugli arretrati, pari alla differenza tra quanto dovuto a titolo di trattamento privilegiato e quanto già liquidato, spettano gli interessi legali, e nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.	
	L'oggettiva complessità delle questioni trattate, che ha reso necessario il ricorso ad approfondimento medico legale, giustifica la compensazione delle spese di lite.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n.37715, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.	
	Spese compensate.	
	Così deciso, in Bari, all'udienza in data 17 febbraio 2026.	
	IL GIUDICE	
	Depositata il 19.02.2026	Andrea Costa
	Il Funzionario	F.to digitalmente
	Laura Guastamacchia	
	F.to digitalmente	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento dei dati personali	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3 del detto decreto legislativo nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti	
	9	

